



**SIULP** flash  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

## Le notizie sotto il riflettore... in breve

### F.E.S.I. 2018 Esito dell'incontro interlocutorio



Lo scorso 21 marzo si è svolto il primo degli incontri per la definizione dell'intesa sul Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali relativi all'anno 2018.

La delegazione dell'Amministrazione, composta tra gli altri dal Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali Maria De Bartolomeis e dal Dirigente del T.E.P. Daniela Carlini, ha esposto in apertura dei lavori il prospetto delle risorse utilizzabili,

evidenziando rispetto alla dotazione dello scorso anno la disponibilità aggiuntiva di circa 10 milioni di euro, di cui 7 milioni 350 mila euro provenienti dall'incremento delle poste del Fondo, e 2 milioni 550 mila dal contratto sottoscritto lo scorso anno.

È poi stato spiegato che, dal totale degli stanziamenti, pari complessivamente a 124 milioni di euro, dovrà essere accantonata una somma di 700 mila euro destinati a sanare gli errori nelle segnalazioni provenienti dagli Uffici Amministrativo Contabili territoriali.

È stato infatti stimato che negli ultimi anni, mediamente, le correzioni dei dati contabili sono state nell'ordine dello 0,5%, e che pertanto, onde non incorrere in censure da parte degli organi di controllo, dovendo essere rispettati i principi di imputazione annuale delle uscite, è necessario preventivare una riserva sufficiente ad integrare le segnalazioni erronee con fondi correnti.

L'Amministrazione, considerata la maggior capienza del fondo a disposizione, nell'ottica di offrire uno strumento di valutazione per l'eventuale introduzione di nuove indennità, ha poi messo a disposizione una proiezione delle turnazioni dei servizi effettuati a livello nazionale,.

Il SIULP, preso atto che gli stanziamenti aggiuntivi sono ampiamente al di sotto delle aspettative della categoria, invero alimentate dalle altisonanti dichiarazioni dell'esecutivo alle quali non è stato evidentemente dato un concreto seguito, ha in primo luogo ribadito, anche in questa sede, l'urgenza di convocare il tavolo per la definizione della parte normativa del contratto di lavoro sottoscritto all'inizio dello scorso anno.

### FLASH nr. 12 – 2019

- F.E.S.I. 2018 Esito dell'incontro interlocutorio
- Erogazione indennità di vacanza contrattuale agli amministrati NoiPA
- Concorso interno per titoli per la copertura di 3286 posti da Vice Sovr. pubblicato sul B. U. Pers. Del 30 ottobre 2017.
- Assegnazione sedi di servizio in contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera e) del D.L.vo 95/2017
- Pensioni: da aprile scattano i tagli e nei prossimi mesi ci saranno i conguagli
- Criteri di massima per il conferimento di promozioni per merito straordinario agli appartenenti alla Polizia di Stato. Osservazioni.
- Riconoscimento delle differenze retributive in ragione delle mansioni espletate
- Computo dei giorni aggiuntivi di congedo ordinario spettanti al compimento dei 15 e dei 25 anni di servizio

Uno dei cui obiettivi era l'introduzione di una specifica indennità per il personale impegnato nel controllo del territorio e nelle sale operative. In ragione di ciò, stante la necessità di dare una prima risposta ai colleghi maggiormente esposti a rischi professionali ed alle rilevanti sollecitazioni psicofisiche derivanti dall'impiego nei turni continuativi, considerati i dati statistici forniti dall'Amministrazione, la delegazione del SIULP, dopo aver premesso che questa ipotesi deve essere considerata come una anticipazione di un istituto che dovrà poi essere reso strutturale in sede contrattuale, ha proposto di destinare i 10 milioni di euro aggiuntivi ai turni serali e notturni del personale impiegato nei servizi esterni di controllo del territorio, ed al personale delle Sale Operative.

Più nello specifico si è chiesto all'Amministrazione di predisporre per i futuri incontri una simulazione immaginando una ripartizione che preveda, in ragione del maggior aggravio che li caratterizza, un valore proporzionalmente superiore per i turni notturni.

Sulla base dei dati forniti, nell'ottica dell'ipotesi formulata dal SIULP, le somme dovrebbero aggirarsi intorno ai 6 euro per ciascun turno notturno, e 4 euro per ciascun turno serale.

Avuta assicurazione in ordine al mantenimento del valore della voce relativa all'indennità di presenza giornaliera, la delegazione SIULP ha poi dedicato una specifica riflessione all'attuale utilizzo dell'istituto della reperibilità, che come noto si suddivide nelle diverse previsioni della reperibilità pattizia e di quella disposta ai sensi dell'art. 64 della L. 121/1981.

Si è infatti registrato un sempre più massivo ricorso all'utilizzo della reperibilità non negoziale, che sfugge dunque al controllo delle organizzazioni sindacali. E si è osservato che, dalle indicazioni restituite dalle strutture territoriali, sono emerse ordinanze di reperibilità motivate su ipotesi degne di competere con testi di letteratura fantastica. Un metodo opaco dietro al quale si malcela il censurabile tentativo di distribuire emolumenti accessori senza alcuna oggettiva esigenza di servizio, e soprattutto senza che sia possibile un contraddittorio per il controllo dei criteri di individuazione dei destinatari.

Al fine di disincentivare questa deriva il SIULP ha quindi chiesto di togliere dalle voci del FESI la reperibilità ex art. 64, e di riversare sulla reperibilità pattizia le somme così recuperate.

Le altre delegazioni presenti hanno a loro volta formulato proposte non sempre in linea con i temi introdotti dal SIULP, e segnatamente in tema di attribuzione delle risorse aggiuntive non c'è stata una posizione comune sul riconoscimento dell'indennità di controllo del territorio al personale delle sale operative. Su questo è probabile che ci sarà un serrato confronto in quanto per il SIULP il personale delle Sale Operative ha professionalità e responsabilità che devono trovare un momento di valorizzazione retributiva non negoziabile, che dunque rappresenta una condizione imprescindibile per la sottoscrizione dell'intesa.

Al termine dell'incontro, considerata la comune volontà di giungere alla firma dell'accordo in tempi utili per poter accreditare le somme del F.E.S.I con la mensilità di giugno, si è deciso di procedere anche con più incontri settimanali, il primo dei quali è già stato calendarizzato per il prossimo 26 marzo, nel corso del quale, come si è avuto modo di spiegare, dovrebbe essere possibile proseguire il ragionamento intrapreso con una piattaforma di riferimento meno approssimativa.

---

### **Erogazione indennità di vacanza contrattuale agli amministrati NoiPA**

Come previsto dall'art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a favore del personale amministrato da NoiPA verrà erogata l'indennità di vacanza contrattuale a partire dal cedolino del mese di aprile, aumentata a partire dal mese di luglio 2019.

**Concorso interno per titoli per la copertura di 3286 posti da Vice Sovr. pubblicato sul B. U. Pers. Del 30 ottobre 2017.**

**Assegnazione sedi di servizio in contrasto con l'art. 2, comma 1, lettera e) del D.L.vo 95/2017.**

Riportiamo il testo della lettera, inviata lo scorso 19 marzo al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli, prot. 8.1.2/241/SF/2019

*Siamo a dover denunciare l'ennesimo grave errore nell'applicazione delle disposizioni del Riordino che sta arrecando irreparabili danni a numerosi Assistenti Capo che hanno preso parte al concorso in oggetto, pubblicato lo scorso 30 ottobre 2017, e che, per quanto appresso avremo modo di chiarire, rende indifferibile un un intervento in autotutela dell'Amministrazione a salvaguardia delle ragioni degli interessati.*

*Ad essere in insanabile contrasto con la norma primaria è, più nello specifico, l'art. 8 del bando di concorso che (comma 2) assicura "il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura loro riservata".*

*Infatti l'art. 2, comma 1, lettera e) del D. L.vo 95/2017 prevede espressamente che, per tutta la fase transitoria, "il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), n. 1), e' assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del DPR 24.04.1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere h) e p), del presente decreto..."*

*È pertanto di palmare evidenza che secondo la richiamata norma del Riordino la garanzia del mantenimento della sede spetta a tutti gli Assistenti Capo, sia a quelli vincitori della procedura concorsuale sub a), che riserva a loro favore il 70% dei posti disponibili, sia a quelli vincitori della procedura sub b), che è invece aperta alla partecipazione di tutto il personale con almeno 4 anni di servizio.*

*L'illegittimità dell'art. 8, comma 2 del bando di concorso ha avuto quale conseguenza l'assegnazione a sedi diverse di quelle di appartenenza di numerosi Assistenti Capo. Buona parte dei quali, per quanto consapevole del torto subito, non potendosi permettere di sostenere le spese per far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale, ha espresso formale rinuncia.*

*Altri invece hanno accettato confidando nella respiscenza dell'Amministrazione, non escludendo in via residuale di impugnare la clamorosa distorsione dianzi stigmatizzata.*

*Pare dunque per quanto in premessa che sussistano i presupposti per applicare al caso di specie l'istituto dell'autotutela di cui all'art. 21 nonies della L. 241/1990, essendo contestualmente presenti sia l'illegittimità dell'atto ex art- 21 octies per manifesta violazione di legge, sia le ragioni di interesse pubblico connesse alla rimozione del provvedimento.*

*Ed è altrettanto chiaro che una integrale rimozione delle conseguenze dell'illegittimità, oltre a riassegnare alle originarie sedi di servizio gli Assistenti Capo che hanno comunque accettato la diversa destinazione, dovrà anche prevedere la rimessione in termini per l'eventuale loro accettazione di quanti, invece, vista l'assegnazione a diversa sede avevano rinunciato al corso.*

*Non sembra occorrono particolari argomentazioni per insistere sulla necessità di una sollecita rimeditazione nel senso qui rappresentato.*

*In ogni caso chiediamo l'urgente convocazione di un momento di confronto che consenta di offrire ogni più utile contributo alla risoluzione delle insorgenti problematiche.*

### **Pensioni: da aprile scattano i tagli e nei prossimi mesi ci saranno i conguagli**

Alcuni colleghi pensionati segnalano di aver riscontrato sullo statino pensione relativo al mese di aprile variazioni in ribasso dell'assegno pensionistico.

Si tratta degli effetti dell'applicazione della norma che riduce – per il 2019 e per i due anni successivi – la rivalutazione riconosciuta alle pensioni per adeguarle all'aumento del costo della vita.

Dopo l'adeguamento in ribasso, decorrente dalla mensilità di aprile, saranno inviate le COMUNICAZIONI con cui L'INPS renderà edotti circa un milione di pensionati dell'ulteriore prelievo che sarà effettuato, sulle pensioni, nei prossimi mesi a titolo di conguaglio per i ratei precedenti.

Si tratta dell'applicazione delle norme approvate con l'ultima legge di Bilancio che ha stabilito delle "sforbiciate" che dovrebbero far entrare 2,29 miliardi di euro nelle casse dello Stato nell'arco di tre anni. Per effetto dell'adeguamento dell'importo alle nuove disposizioni della legge di Bilancio, tutti gli assegni superiori a 1500 euro lordi subiranno parecchie modifiche sulla cifra erogata dall'Inps.

Come abbiamo già anticipato sui queste stesse pagine, le rivalutazioni degli assegni pensionistici saranno così disposte: per le pensioni superiori fra 3 e 4 volte il minimo la rivalutazione toccherà il 97%, fra 4 e 5 volte il minimo del 77%, fra 5 e 6 volte il 52%, per arrivare al 40% oltre le 9 volte il minimo.

Nel mese di maggio ci dovrebbe essere un taglio ulteriore per le pensioni più alte, cioè l'altra misura introdotta con la legge di Bilancio, che prevede decurtazioni con percentuali tra il 15 e il 40 per cento sugli assegni oltre i 100 mila euro lordi annui.

*Percentuali di aumento applicabili ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2019, con le relative fasce di garanzia.*

Fasce	Indice di perequazione	% aumento	Importo trattamenti
Fino a 3 volte il trattamento minimo	100%	1,10%	fino a € 1.522,26
Fascia di garanzia *			oltre € 1.522,26 e fino a € 1.522,76 sono garantiti € 1.539,00
Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	97%	1,07%	oltre € 1.522,26 e fino a € 2.029,68
Fascia di garanzia *			oltre € 2.029,68 e fino a € 2.034,10 sono garantiti € 2.051,34
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	77%	0,85%	oltre € 2.029,68 e fino a € 2.537,10
Fascia di garanzia*			oltre € 2.537,10 e fino a € 2.544,04 sono garantiti € 2.558,59
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	52%	0,57%	oltre € 2.537,10 e fino a € 3.044,52
Fascia di garanzia*			oltre € 3.044,52 e fino a € 3.046,19 sono garantiti € 3.061,93
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47%	0,52%	oltre € 3.044,52 e fino a € 4.059,36
Fascia di garanzia*			oltre € 4.059,36 e fino € 4.060,25 sono garantiti € 4.080,35
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	45%	0,50%	oltre € 4.059,36 e fino a € 4.566,78
Fascia di garanzia*			oltre € 4.566,78 e fino a € 4.569,28 sono garantiti € 4.589,39
Oltre 9 volte il TM	40%	0,44%	oltre € 4.569,28

\* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato. Fonte: Inps

## **Criteria di massima per il conferimento di promozioni per merito straordinario agli appartenenti alla Polizia di Stato. Osservazioni.**

Riportiamo il testo della lettera inviata lo scorso 12 marzo 2019 all'Ufficio Relazioni Sindacali.

Siamo con la presente a riscontrare la Vostra nota 555/RS/01/47/4821 del 28 febbraio scorso, formulando le richieste osservazioni che devono essere precedute da una considerazione che, per quanto in apparenza non strettamente conferente al tema in trattazione, individua un generale momento di criticità che caratterizza in senso ampio tutta la materia dei riconoscimenti.

La possibilità di introdurre previsioni normative con le quali modificare il preesistente tessuto ordinamentale, e così estendendo le promozioni per merito straordinario anche ad ambiti non rigorosamente operativi, era stata oggetto di una vivace dialettica in seno al tavolo di lavoro per i correttivi svoltosi lo scorso 6 luglio. In particolare tutte, ma proprio tutte le organizzazioni sindacali, peraltro messe di fronte al fatto compiuto il giorno precedente all'emanazione del decreto legislativo, avevano in quella sede espresso qualcosa di più che ferma contrarietà. E, in un primo momento, per l'appunto nel testo del decreto licenziato dal governo il 7 luglio, la controversa ipotesi era stata espunta.

Salvo poi ricomparire inopinatamente all'atto del varo definitivo del D. L.vo 126/2018, con l'articolato normativo che ci vede oggi chiamati in causa ad esprimere un parere.

Si soggiunga che, già de iure condito, le riunioni per l'attribuzione delle ricompense hanno restituito l'idea che, in subiecta materia, l'Amministrazione considera i rappresentanti sindacali quali componenti chiamati ad esprimere una mera ratifica di decisioni già aliunde maturate.

Ed è allora in conseguenza di quanto precede che il Siulp guarda con estremo scetticismo alla concreta applicazione che verrà fatta dei presupposti criteri, perché poi, in ultima analisi, secondo il sistema oggi vigente, ai rappresentanti dei lavoratori che compongono le commissioni non è consentito svolgere alcun effettivo sindacato – si perdoni la tautologia – sulle opzioni adottate dall'Amministrazione.

La quale ultima, dunque, per un verso si riserva la facoltà di decidere an e quantum del riconoscimento da proporre, e poi, in fase deliberativa, decide secondo le "sensibilità" di chi presiede la Commissione, senza alcuna possibilità di contrastare le determinazioni adottate. Con l'ulteriore conseguenza che gli insoddisfatti degli esiti della Commissione, riversano poi le loro ire agli unici interlocutori con i quali si possono confrontare, e quindi sulle OO SS, che pagano in termini di consenso per decisioni rispetto alle quali non hanno avuto alcuna responsabilità.

Il che ha portato a conseguenze paradossali, quali quella di differenziare, nell'ambito del medesimo intervento, la posizione di chi è intervenuto – letteralmente – pochi secondi dopo i primi operatori, e di essere stato per questo motivo pretermesso dal riconoscimento della ricompensa – quasi che stessimo parlando di una competizione agonistica – trascurando il fattivo e determinante contributo dato al buon esito dell'operazione, a nulla essendo valse le rimostranze opposte dai componenti di nomina sindacale. Casi emblematici, che si ripresentano ciclicamente, fronte dei quali il Siulp ha, da tempo, rivendicato una rimediazione dell'incidenza delle posizioni espresse dai rappresentanti sindacali nell'ambito delle Commissioni in narrativa.

In effetti l'Amministrazione, riconoscendo lo stigmatizzato squilibrio e prendendo atto delle non sempre lineari decisioni adottate, si era solennemente impegnata a rivisitare l'intera procedura, prendendo spunto dalle proposte del Siulp, per approdare ad un nuovo impianto all'interno del quale la presenza della componente sindacale fosse adeguatamente valorizzata.



## Riconoscimento delle differenze retributive in ragione delle mansioni espletate

Un nostro affezionato lettore ci chiede se nell'ambito del Pubblico impiego, sia riconosciuto il diritto al supplemento di retribuzione in caso di svolgimento, di fatto, di mansioni superiori.

L'argomento è stato recentemente oggetto di un'interessante sentenza del Consiglio di Stato.

Trattasi della decisione sez. III, 20/06/2018, (ud. 15/05/2018, dep.20/06/2018), n. 3786.

In detta sentenza si ribadisce che "nell'ambito del pubblico impiego il legislatore ha individuato specifiche e definite condizioni alle quali ha inteso subordinare il riconoscimento del diritto alle differenze retributive in ragione delle mansioni espletate".

Il contenzioso riguarda una pretesa azionata da un dipendente del comparto sanità e non si ataglia ovviamente al Comparto Sicurezza ma può tuttavia essere un punto di riferimento utile a fornire indicazioni per la soluzione di questioni che si pongano al limite della casistica amministrativa.

In particolare, nel caso in esame è stata riconosciuta una variazione stipendiale in ragione dello svolgimento di mansioni superiori per più di 60 giorni, esclusivamente al ricorrere di tre condizioni, giuridiche e di fatto, operanti in modo concomitante:

- a) le mansioni devono essere svolte su un posto di ruolo, esistente nella pianta organica, e di fatto vacante;
- b) su tale posto non deve essere stato bandito alcun concorso;
- c) l'organo gestorio deve aver attribuito la supplenza con una formale deliberazione, proveniente ex ante dall'organo competente (per le A.S.L., prima il Comitato di gestione, quindi l'Amministratore straordinario), dopo aver verificato i presupposti indicati in precedenza, assumendosene tutte le responsabilità, anche in ordine ai profili di copertura finanziaria (Cons. Stato. sez. III, 20 febbraio 2018, n. 1089; Id., sez. III, 4 dicembre 2014, n. 5892; id. 14 marzo 2014, n. 1277, con numerosi richiami giurisprudenziali ulteriori).

Ai medesimi fini qui considerati, secondo i Giudici Amministrativi, non assumono rilevanza, al contrario, i meri ordini di servizio (cfr., Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2002, n. 6374) o lo svolgimento di mansioni fondato su una mera scelta organizzativa dell'amministrazione che intenda utilizzare i dipendenti per compiti diversi da quelli propri della qualifica rivestita (Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 2002 n. 2588; 29 maggio 2000 n. 3085; 14 settembre 1999, n. 1056).

In mancanza dei suddetti presupposti, non sarebbe invocabile l'art. 36 Cost., il quale esprime un principio che non trova applicazione diretta nel pubblico impiego, concorrendo in quest'ambito altri e diversi principi di pari rilevanza (artt. 98 e, soprattutto, 97 Cost.) riguardanti l'organizzazione degli uffici pubblici (Cons. Stato, sez. III, 14 marzo 2014, n. 1277).

Neppure rileva, ai fini del caso in esame, l'art. 2126 c.c., il quale - pur contenendo principi applicabili anche a rapporti di lavoro a suo tempo sottoposti ratione temporis al regime di diritto pubblico, - presuppone una condizione di invalidazione di un atto di inquadramento erroneo che non ricorre nel caso di specie.



### **Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP  
Sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

## **Computo dei giorni aggiuntivi di congedo ordinario spettanti al compimento dei 15 e dei 25 anni di servizio**

Alcuni colleghi ci chiedono chiarimenti in ordine al computo della maggiorazione delle ferie di cui all'articolo 14 del d.p.r. 395/1995.

Al riguardo, riportiamo il testo della circolare telegrafica n.333-a/9807.f\_3 dell'8 febbraio 2006.

"In ordine al computo dei giorni aggiuntivi di congedo ordinario spettanti al personale della Polizia di Stato al compimento dei 15 e dei 25 anni di servizio, in sede di commissione paritetica di cui all'art. 29 comma 3 - del d.p.r. 164/2002, riunitasi in data 21 dicembre 2005, si è deliberato quanto segue: "le giornate di congedo ordinario aggiuntivo ex art. 14, comma 2, d.p.r. 395/95, sono concesse interamente nell'anno in cui viene maturata la prescritta anzianità di servizio, a prescindere dal mese in cui il requisito si perfeziona. Tale orientamento va applicato a decorrere dall'anno 2005.

L'interpretazione sopra delineata deve essere estesa, con medesima decorrenza, anche alla maggiorazione del congedo ordinario spettante al compimento del 3° anno di servizio. Si prega pertanto di dare attuazione a quanto sopra convenuto."

### **Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF**



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in

maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

### **Servizio assistenza fiscale**

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

### **Servizio assistenza previdenziale**

Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia - privilegiata - inabilità).

Per tutte le informazioni scrivere a: [assistenzafiscale@siulp.it](mailto:assistenzafiscale@siulp.it)



### **Sportello pensioni Siulp**

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)**



## SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



### LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea  
600 euro

### LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale  
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale  
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale  
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University  
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 - a.esposito@unilink.it

[www.unilink.it](http://www.unilink.it)

Numero Verde  
**800 754445**

[www.eurocqs.it](http://www.eurocqs.it)



# FINANZIAMENTI FLASH



**CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO**

RATA	NETTO RICAVO	TAEG
<b>314,00</b>	<b>30.085,28</b>	<b>4,75</b>
<b>210,00</b>	<b>20.035,15</b>	<b>4,85</b>
<b>127,00</b>	<b>12.062,07</b>	<b>4,95</b>

Gli importi indicati negli esempi si riferiscono al prodotto concesso dal quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno (offerta valida fino al 30/06/2018).  
 1a) Rata mensile 314,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interessi 4.225,11 € - Oneri di distribuzione 753,00 € - Spese istruttoria 600,00 € - Importo di bolle 16,00 € - TAEG 4,75% - Importo messo a disposizione del consumatore 30.085,28 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 37.688,00 €.  
 2a) Rata mensile 210,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interessi 4.802,25 € - Oneri di distribuzione 385,00 € - Spese istruttoria 600,00 € - Importo di bolle 16,00 € - TAEG 4,85% - Importo messo a disposizione del consumatore 20.035,15 - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 25.208,00 €.  
 3a) Rata mensile 127,00 € - numero rate 120 - TAN fissa 3,70% - Importo totale interessi 2517,80 € - Oneri di distribuzione 204,12 € - Spese istruttoria 300,00 € - Importo di bolle 16,00 € - TAEG 4,95% - Importo messo a disposizione del consumatore 12.062,07 € - Importo complessivo restituito dal cliente allo scadere dell'ultima rata 15.240,00 €.

Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questa offerta e dimostrare di essere un iscritto Siulp.

IN CONVENZIONE  
CON IL **SIULP**

**CESSIONE DEL QUINTO**

**PRESTITO CON DELEGA**

**PRESTITI PERSONALI**

**PRESTITI PENSIONATI**



**PRESENTI IN TUTTA ITALIA**

**DIREZIONE GENERALE ROMA**  
 Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146  
 • Fax: 06 89280637 • info@eurocqs.it

**FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI**

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P.IVA n. 07537010002, iscritta all' n. 117 dell'Albo Gruppo Banche da Banca d'Italia al n. 106 del 01/01/2014 del D. Lgs. 385/1993 "TIR", capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato, società appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca - società a partecipazione e controllo di Banca Mediolanum S.p.A., sborsaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Prestito di Base sul Credito al Consumatore". A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia istantanea per la stampa" del contratto per la valutazione del consumatore. Eurocqs S.p.A., organo finanziamenti e, nel sollecitamento di azioni promozionali presso lo clientela opera anche in qualità di distributore di altre banche ed intermediari finanziari uguali, in tale ultima veste, sarà il punto contabile e fiduciario di tutti i rapporti contrattuali e si riserva la restituzione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

